



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DELLA
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
N. 1/26

Procedimento n. 1/2026 R.G.CFA
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Composta da:

Avv. Alessandro Foschiani – Presidente

Avv. Simona Torregiani – Vicepresidente

Avv. Maria D'Angelo - Componente

Nel procedimento incardinato dal Sig. XXXXX e dalla XXXXX in data 25.03.2026 via pec ex artt. 41 e 48 undecies n. 1/26 Rg. CSA, avverso il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 17/26, questa Corte Sportiva d'Appello, a seguito dell'udienza del 21.04.2026, riunitasi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con il reclamo di cui in epigrafe il sig. XXXXX, nella qualità di Consigliere Regionale tesserato FIDESM e la ASA XXXXX, in persona del suo legale rapp.te sig.ra XXXXX, hanno impugnato il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 17/2026 del 20/03/2026, con il quale quest'ultimo, preso nota della relazione del Direttore di Gara sig. XXXXX in data 15/03/2026 in ordine alla competizione "Campionato di Coppa Regionale di Sicilia" svoltasi a Milazzo in data 14-15/03/2026, verificati i fatti e disposti gli accertamenti, riteneva che la condotta tenuta dal sig. XXXXX a seguito di un contrasto dialettico con l'UDG, costituiva violazione dell'art. 1 e 4 co. 1 del RGS FIDESM; degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 11 co. 1 dello Statuto Federale e per tali motivi infliggeva la sanzione della squalifica per tre mesi al sig. XXXXX e la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 all'ASA XXXXX.

A motivazione dell'impugnativa i reclamanti hanno eccepito:

In via preliminare: Mancata comunicazione al XXXXX della data della pronuncia del Giudice Sportivo e violazione del principio del contraddittorio per mancata preventiva audizione a difesa prima della sanzione, oltre vizi procedurali vari.

Nel merito essi hanno rilevato che alcuna condotta offensiva e tanto meno minacciosa era loro imputabile in ordine ai fatti di cui al provvedimento del Giudice Sportivo ed anzi era stato il comportamento del Direttore di Gara la causa determinante dei fatti avvenuti, dal che facevano discendere che contro quest'ultimo doveva essere avviato per tali motivi un procedimento disciplinare,



Sostenevano infine l'inapplicabilità della sanzione poiché indeterminata.

Su tali presupposti, essi chiedevano preliminarmente la sospensione della decisione impugnata e l'accoglimento del reclamo, con avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Direttore di Gara e, subordinatamente, la rideterminazione della sanzione, con condanna dell'UDG alle spese del procedimento oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Chiedevano infine di ottenere copia della relazione del Direttore di Gara e dei documenti collegati e di essere ascoltati unitamente al loro legale e ad alcuni testimoni.

La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione per mancanza di fumus e di periculum ed ha autorizzato la trasmissione degli atti richiesti, fissando l'udienza per la discussione

Sono state poi prodotte ulteriori memorie.

Ascoltate le parti e il loro legale all'udienza del 21/04/3036, la Corte ritiratasi in Camera di Consiglio, ha rigettato tutte le richieste istruttorie e ha riservato la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Quanto alle eccezioni preliminari

L'art. 2 co. 10 RGS stabilisce che i comunicati ufficiali, quali quello impugnato, si intendono conosciuti con presunzione assoluta a far data dalla loro affissione all'albo federale o dalla pubblicazione sul sito internet federale, né disposizione alcuna stabilisce il preventivo ascolto dell'incolpato, dal che discende l'infondatezza di dette eccezioni e peraltro il reclamo è risultato del tutto tempestivo.

Nessuno degli ulteriori vizi procedurali lamentati merita accoglimento, in particolare rilevandosi che il Giudice Sportivo nel considerare che *"..la condotta osservata dal tesserato XXXXX"* ha fatto chiaro riferimento alla condotta del sig. XXXXX e tanto meno sussiste indeterminatezza nella sanzione, ben riferita a condotte valutate e sanzionate.

Nel merito

Assumono i reclamanti di essere entrati nel corso della gara - appena ripresa dopo un'interruzione per verifiche richieste dal segretario di gara in ordine alla regolarità delle iscrizioni ASA - in confronto dialettico con il Direttore di Gara e di essersi comportati sempre correttamente mentre quest'ultimo si sarebbe lasciato andare nei confronti di alcuni di loro ad un linguaggio urlato e scurrile, assumendo una condotta lesiva ed aggressiva, arrivando anche a stratonare la sig.ra XXXXX, madre della sig.ra XXXXX e moglie del sig. XXXXX il quale, intervenuto nel contraddittorio verbale, è arrivato ad affermare *"..lei non sa chi è quella signora, "* *"..io sono il marito e lei è mia moglie"*, pretendendo e non ottenendo contestuali scuse dallo stesso Direttore di Gara ed ha poi precisato *"...ci rivolgeremo alle autorità competenti.."*



La Relazione di Gara, f.ta dallo XXXXX e dal Segretario di Gara sig. XXXXX si limita in poche righe a richiamare l'intervenuto scontro dialettico nel corso della gara che avrebbe fatto pensare ad un "*abuso di potere*" e la pretesa delle scuse non accolta con l'avvertimento che la parte si sarebbe rivolta agli organi competenti "*...per farmela pagare...*".

Ciò premesso, devesi evidenziare la diversità tra gli interessi propri del Direttore di Gara che sono finalizzati alla tutela della comunità, affinché la gara possa svolgersi il più correttamente possibile, seguendo regole formali e sostanziali e gli interessi dei gareggianti indirizzati a soddisfare una esigenza propria, quale quella di veder accogliere le proprie tesi e, nel caso di specie, tale assunto appare favorito dall'espressione "*...lei non sa chi è lei. Lei è mia moglie...*".

Aggiungasi il fatto che è regola fondamentale, anche non specificamente scritta (accompagnata da altre regole, quali ad es. il divieto di entrare in campo nel corso della competizione) quella che nel corso di una gara -ed anche durante le sue sospensioni- nessuno possa rivolgersi al Direttore di Gara e a agli altri addetti in campo, allontanandoli dai loro compiti, e questo al fine di garantire l'andamento più corretto possibile della gara stessa nell'interesse di tutti.

Addirittura è previsto che l'UDG (art. 10 n. 4, lett. a Reg. FIDESM Settore Arbitrale Fed.) , non debba al termine rilasciare interviste a chicchessia e questo a rafforzare la garanzia che l'evento possa essersi svolto nel modo più corretto possibile, senza interpretazioni ex post.

In tale contesto, va da subito rilevato che non è stata raggiunta prova alcuna in ordine agli atteggiamenti asseritamente provocatori del Direttore di Gara, ciò neppure risultando dalle dichiarazioni rese dalla parti, il che ha reso superfluo l'ascolto di testimoni e che nel caso di specie due sono i fatti sicuramente avvenuti :

il primo che, violando la citata regola del divieto di rivolgersi al Direttore nel corso della gara, il sig. XXXXX e i suoi congiunti, hanno distratto quest'ultimo dalle operazioni, dovendo ascoltare e rispondere alle loro doglianze.

Il secondo che v'è stata effettivamente una provocazione, pur non nei toni richiamati dal Direttore di Gara, da parte del sig. XXXXX, laddove non appare certo normale nelle regole sportive dare un qualunque avvertimento quale quello "*...ci rivolgeremo alle autorità competenti...*" in un contesto non certo scevro da tensioni intercorse a seguito della iniziale esclusione di alcune atlete, mentre aumentava in capo al Direttore il nervosismo dato dalla necessità di seguire con attenzione -e senza distrazione- la gara e i compiti assegnati (art. 10.1.1 Reg. FIDESM Attività Sportiva), disturbato all'evidenza da un qualcosa che non doveva e non poteva accadere, cioè l'intervento verbale dei reclamanti.

Va detto inoltre per inciso che la richiesta di condanna del Direttore di gara si presenta del tutto inammissibile, ancorchè infondata, essendo questa Corte nel caso di specie giudice del provvedimento e non della persona.

E' dunque censurabile unicamente il comportamento del sig. XXXXX e dei suoi familiari e, tuttavia, questa Corte deve prendere atto che l'accaduto è stato originato da sicuro nervosismo dovuto a fatti esterni alle parti, cioè alla iniziale esclusione di alcune atlete dalla competizione, il che



all'evidenza ha portato alla violazione delle regole con il preteso confronto con il Direttore di Gara, in nome di una tutela familiare, prevalente a quella sportiva .

Pertanto questa Corte, avvalendosi dei suoi poteri d'ufficio e dunque della possibilità di infliggere comunque sanzioni laddove si riscontra, come nel caso di specie, la violazione di doveri e di obblighi come previsti dal RGS FIDESM, seguendo i criteri per la loro determinazione ai sensi dell'art. 26,

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, visto il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 17/2026 del 20/03/2026, riduce la sanzione della squalifica comminata al tesserato sig. XXXXX ad 1 (uno) mese e riduce la sanzione dell'ammenda comminata alla Asa XXXXX ad euro 50,00 (cinquanta/00).

Rigetta nel resto il reclamo.

Si comunichi per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Sportiva d'Appello, in data 21/04/ 2026.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Alessandro Foschiani – Presidente

Avv. Simona Torregiani – Vicepresidente

Avv. Maria D'Angelo - Componente